



PROVINCIA DI PIACENZA

Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n____del_____

Sommario

TITOLO I – Disposizioni Generali	3
Art. 1 - Oggetto e normativa di riferimento	3
Art. 2 - Principi generali	4
Art. 3 – Soggetti e definizioni	5
Art. 4 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati.....	6
Art. 5 - Informativa.....	7
Art. 6 - Finalità del trattamento mediante sistemi di videosorveglianza.....	7
TITOLO II - Sistemi di videosorveglianza	8
Art. 7 - Architettura dei sistemi di videosorveglianza	8
Art. 8 - Modalità di raccolta dei dati	8
Art. 9 - Conservazione dei dati	8
Art. 10 - Sicurezza dei dati	9
Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati	9
TITOLO III - Esercizio dei diritti degli interessati e accesso alle registrazioni	9
Art. 12 - Diritti dell'interessato	9
Art. 13 - Accesso alle registrazioni	10
TITOLO IV - Disposizioni finali.....	11
Art. 14 - Tutela amministrativa e giurisdizionale	11
Art.15- Disposizioni finali e transitorie	11

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto e normativa di riferimento

1. Il Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza provinciale (da ora anche solo “regolamento”) regola le modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativi strumenti e applicativi di gestione nell’ambito del territorio di competenza della Provincia di Piacenza (da ora anche solo “Provincia”), stabilendo altresì norme tecniche e organizzative di dettaglio.
2. Con il regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’impiego di sistemi di videosorveglianza come sopra definito, gestiti dalla Provincia nell’ambito della propria attività istituzionale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza personale. Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. Il regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza è adottato nel rispetto dei principi e con riferimento ai seguenti provvedimenti normativi:
 - a) Regolamento UE 2016/679, del 27 Aprile 2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
 - b) Decreto legislativo 30 Giugno 2003, N. 196 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 - c) Decreto legislativo 10 Agosto 2018, N. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
 - d) Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - e) Linee guida n.3/2019 del 29 gennaio 2020 emesse dal Comitato europeo per la protezione dei dati;
4. Il regolamento in particolare, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e articolo 3 della Direttiva UE 2016/680, stabilisce le norme di dettaglio finalizzate all’attuazione, con riguardo ai trattamenti dei dati personali effettuati mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza, dei principi, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità riservatezza e responsabilizzazione.

Art. 2 - Principi generali

1. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo i principi generali di:
 - a) responsabilizzazione (accountability) nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);
 - nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio della responsività);
 - nella capacità effettiva di fare rispettare le norme sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);
 - b) protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando sistemi che sin dall'inizio dell'attività limitino possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25 comma 1 del GDPR);
 - c) protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25 comma 2 del GDPR).
2. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti nella gestione di sistemi di videosorveglianza provinciale:
 - a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
 - b) Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 - c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
 - d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono

attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

3. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi, non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.

Art. 3 – Soggetti e definizioni

1. **Dato personale** è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, i dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
2. **L'interessato** è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.
3. **Trattamento** è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
4. **Titolare per il trattamento dei dati** è la Provincia di Piacenza a cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali.
5. **Designati al trattamento** sono le persone fisiche, legate da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali al quale il Titolare stesso demanda alcune responsabilità previste nel presente Regolamento.
Possono essere designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono le garanzie previste dalle predette norme di cui all'art. 1. Salvo diversa indicazione, designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:
 - a) il Comandante della Polizia Provinciale per le telecamere collegate al sistema di lettura targhe, telecamere ricollocabili (anche tipo "fototrappola");
 - b) gli altri Dirigenti dei Settori/Unità di Staff e/o di Progetto competenti per le telecamere a tutela del patrimonio provinciale
6. Tali designati vengono puntualmente individuati con atto della Provincia, che impartisce direttive e fornisce istruzioni per la gestione ottimale del trattamento di dati mediante videosorveglianza.

7. I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto e al trattamento dei dati nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio e secondo le effettive esigenze operative, determinando profili specifici di autorizzazione al trattamento.
8. **Gli autorizzati al trattamento** dei dati e alla gestione degli impianti sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dai designati al trattamento.
9. Con l'atto di nomina ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali istruzioni e prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di Videosorveglianza.
10. **Il Responsabile del trattamento** (la cui individuazione, nomina e disciplina è contenuta all'articolo 28 del Regolamento europeo 2016/679 e, laddove applicabile, nell'articolo 18 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), è la persona fisica e giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Qualora, per esigenze connesse alle operazioni di gestione dei dati, o qualsiasi altra attività che comporti l'accesso ai dati per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza, si dovesse rendere necessario ricorrere a responsabili del trattamento esterni all'Amministrazione provinciale, che svolgono il trattamento per conto del titolare, questi devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi la conformità alla normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
11. In ogni caso, la nomina di soggetti esterni all'Amministrazione provinciale deve avvenire secondo le vigenti disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali della Provincia di Piacenza.
12. Il titolare del trattamento è tenuto a designare il **Responsabile della Protezione dei Dati**, a norma dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 28 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51. La nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, esterno all'Amministrazione provinciale, deve avvenire secondo le vigenti Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali della Provincia di Piacenza.
13. Per le ulteriori definizioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 e, laddove applicabile, nell'articolo 2 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51.

Art. 4 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. A norma dell'articolo 35, commi 1 e 3, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza, in ragione delle tecnologie impiegate e della predisposizione alla sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, è soggetto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali da parte del titolare.
2. L'insieme di trattamenti simili svolti mediante sistemi di videosorveglianza può essere esaminato con una singola valutazione. Qualora si ritenga comunque opportuno, può darsi corso a valutazioni separate per ciascun trattamento.

3. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è redatta dal titolare del trattamento anche con ausilio di soggetti incaricati quali esperti, dotati di specifiche conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, avvalendosi della consulenza del responsabile per la protezione dei dati personali.
4. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è adottata secondo le vigenti Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali della Provincia di Piacenza.

Art. 5 - Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovino in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante apposita segnaletica che costituisce informativa di primo livello, o ridotta, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.
2. La segnaletica di cui al comma precedente è realizzata conformemente alla normativa vigente.
3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli, o comunque con modalità tali da rendere possibile a tutti i soggetti che accedono all'area di essere informati della presenza dei dispositivi di videoripresa.
4. Sul sito web istituzionale della Provincia è disponibile l'informativa completa di secondo livello.

Art. 6 - Finalità del trattamento mediante sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione ed uso di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite alla Provincia.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è principalmente effettuato ai fini di:
 - a) Controllo e protezione della fauna selvatica;
 - b) controllo transiti dei mezzi pesanti su ponte sul fiume Po tra i Comuni di Castelvetro e Cremona – S.P. 10R Padana Inferiore, per motivi di sicurezza di circolazione e per l'accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada;
 - c) fornire, in tempo reale, notizie e dati fondamentali per la gestione della rete viaria e in particolare per la gestione del servizio di agibilità invernale, al fine di intraprendere tempestivamente azioni atte a prevenire disagi e pericoli all'utenza stradale e per allertare le squadre di pronto intervento per intervenire nelle zone colpite da eventi atmosferici importanti per la viabilità stradale;
 - d) tutelare il patrimonio immobiliare dell'ente (Palazzo della Provincia e Istituti scolastici);
 - e) supportare eventuali attività di polizia o giudiziarie.

TITOLO II - Sistemi di videosorveglianza

Art. 7 - Architettura dei sistemi di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza in dotazione alla Provincia di Piacenza si compone di:
 - a) Un sistema di videocamere fisse posizionate presso gli immobili di proprietà provinciale;
 - b) Un sistema di videosorveglianza (VSS) costituito da telecamere abbinate alle stazioni meteorologiche installate sul territorio della Provincia di Piacenza e gestite dal Servizio Viabilità provinciale;
 - c) Un sistema di videosorveglianza (VSS) costituito da fototrappole e telecamere di lettura targhe, gestiti dalla Polizia provinciale della Provincia di Piacenza (Ente);
 - d) Droni ultraleggeri di massa inferiore ai 250 gr senza necessità di attestato di pilotaggio ENAC ai sensi della normativa vigente.

Gli elenchi dettagliati relativi al posizionamento delle videocamere sono tenuti presso il dirigente responsabile del servizio competente.

Art. 8 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere che inquadrano luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà provinciale, ubicati nel territorio di competenza.

Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato nell'articolo 9. Decorso il termine di conservazione il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, tramite sovrascrittura.

Art. 9 - Conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato mediante sistemi di videosorveglianza, nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono conservati come segue:
 - a) per gli impianti di cui all'art 7.a 72 ore;
 - b) per gli impianti di cui all'art 7.b 72 ore;
 - c) per i dispositivi di cui all'art.7.c: fototrappole 72 ore - lettura targhe le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria
 - d) per i dispositivi di cui all'art 7d, droni ultraleggeri, 72 ore.

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati come segue:
 - Per i dati di cui ai sistemi previsti all'art 7.a i sistemi di registrazione sono ubicati presso le singole sedi in specifico locale tecnico il cui accesso è riservato al personale abilitato;
 - Per i dati di cui ai sistemi all'art 7.b Le telecamere sono posizionate su pali dedicati, e poste ad una altezza di 5 mt. dal piano stradale. L'accesso da remoto alle telecamere è protetto mediante diversi metodi. L'accesso da remoto alle telecamere e la trasmissione delle riprese dalle telecamere al sistema centrale di elaborazione ed archiviazione sono protetti da diversi metodi e livelli di sicurezza;
 - Per i dati di cui ai sistemi all'art 7.c I dati personali sono raccolti mediante telecamere mobili (fototrappole) I dati raccolti con le fototrappole sono registrati e trasmessi in forma crittografata
2. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati, da parte dei soggetti terzi che accedono ai locali.
3. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire l'efficace e efficiente gestione del servizio di videosorveglianza.
4. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

TITOLO III - Esercizio dei diritti degli interessati e accesso alle registrazioni

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. Nel rispetto della normativa vigente in relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere:

- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento,
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 3. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
 4. Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate, l'interessato ha la facoltà di inoltrare una segnalazione all'Autorità Garante per protezione dei dati personali.

Art. 13 - Accesso alle registrazioni

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso alle registrazioni della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata e indirizzata al designato del trattamento dei dati entro 72 ore dall'evento.
3. Il diritto di accesso, di cui alla Legge 7 Agosto 1990 n. 241, non può essere esercitato per acquisire le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza. È fatto salvo, nel rispetto delle vigenti normative speciali, il diritto di accesso ai documenti amministrativi derivanti dalla visione delle immagini da parte degli organi di polizia.
4. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere e acquisire copia delle registrazioni in formato digitale.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta e acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Salvo il caso si tratti di documenti già acquisiti dall'Autorità giudiziaria, nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere e acquisire copia delle riprese in formato digitale.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di cui all'articolo 9 per essere messi a disposizione

dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro sei mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'autorizzato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati per riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 14 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'articolo 77 e seguenti del Regolamento 2016/679/UE.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990, N. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 3.

Art.15- Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento dell'esecutività della relativa deliberazione di Consiglio Provinciale.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente in materia di protezione dei dati personali mediante di sistemi di videosorveglianza.
3. Rimangono in ogni caso fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 4 della Legge 20 Maggio 1970, N. 300, recante "Statuto dei lavoratori" e gli accordi sindacali con le Rappresentanze sindacali in materia.